

N. 00949/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 03309/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3309 del 2022, proposto da L'Eco della Stampa S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio dell'avvocato Filippo Martinez in Milano, Corso di Porta Vittoria, 28;

***contro***

Politecnico di Milano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Albanese e Cristina Pinazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Volo.Com S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Perletti e Anna Maria Desiderà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 'fisico' presso lo studio dell'avvocato Massimiliano Perletti in Milano, Largo Donegani, 2;

Mimesi S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto del Direttore generale del Politecnico di Milano prot. n. 0256691 dell'8 novembre 2022, con il quale è stata disposta in favore di Volo.com S.r.l. l'aggiudicazione definitiva della fornitura del servizio di rassegne stampa-web e audio-video e analisi semestrale e annuale della rassegna stampa;

- del verbale di valutazione prot. 0255993 del 7 novembre 2022;

- del decreto del Direttore generale del Politecnico di Milano prot. n. 0227927 del 4 ottobre 2022 di indizione della procedura di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, avente ad oggetto la fornitura del servizio di rassegne stampa-web e audio-video e analisi semestrale e annuale della rassegna stampa;

- delle condizioni particolari di RDO, con l'allegata documentazione;

nonché

per la dichiarazione di inefficacia del contratto tra le controparti, ove stipulato, e per la condanna al risarcimento del danno da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante affidamento dell'appalto alla ricorrente per l'intero periodo contrattuale e/o indizione di una nuova procedura emendata dei vizi censurati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Politecnico di Milano e di Volo.Com S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Il Politecnico di Milano, con decreto del Direttore generale in data 4 ottobre 2022, indiceva, ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a D.L. 16.7.2020 n.76, una procedura per l'«*affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, della fornitura: i) del servizio di rassegne stampa-web e audio-video e ii) del servizio di analisi semestrale e annuale della rassegna stampa*» per un periodo di tre anni, con importo stimato di €. 80.000 oltre IVA.

La PA, nella premessa al documento denominato «*Condizioni particolari di RDO – Confronto di preventivi*», stabiliva che l'individuazione del contraente sarebbe avvenuta in ambito MEPA, con richiesta di offerta mediante la tipologia di negoziazione denominata “confronto di preventivi”, cui sarebbero stati invitati tutti gli operatori economici che, alla data di pubblicazione della negoziazione, risultavano iscritti al CPV (Common Procurement Vocabulary) al quale era aperta la procedura. Il documento (art. 6) indicava le modalità di presentazione delle offerte, da acquisire per l'appunto tramite MEPA (Mercato Elettronico della P.A.), e prevedeva sei criteri di valutazione (art. 7), elencati in ordine di importanza, stabilendo infine che: «*All'esito della procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi non sarà disponibile una graduatoria delle offerte: la valutazione delle offerte è affidata alla discrezionalità della RUP, che valuterà globalmente la qualità in relazione all'economicità*». In particolare, i primi cinque criteri di valutazione avevano ad oggetto profili qualitativi dell'offerta, attenendo ad elementi tecnici ed esplicativi delle modalità di organizzazione e di fruizione del servizio di rassegna stampa (1. «*Adeguatezza caratteristiche del servizio offerto rispetto alle necessità dell'Ente, con riferimento, alle modalità di erogazione del servizio di rassegna stampa e di analisi della rassegna stampa*»; 2. «*Adeguatezza della demo proposta con riferimento al numero delle citazioni dirette e pertinenti rispetto alle rubriche indicate nell'art. 2.4, accuratezza dell'immagine dei ritagli inviati, in particolare per gli articoli web, attinenza al reale tema dei servizi*

radio-tv dello storyboard e accuratezza della descrizione del servizio presente nelle segnalazioni audio-video»; 3. «Adeguatezza del Sistema di consultazione/back office in termini di facilità di utilizzo, velocità di caricamento, numero dei campi e modalità di ricerca degli articoli, flessibilità della ricerca, livello di adattabilità e responsività informatica dello strumento -ovvero la perfetta adattabilità su tutti i device anche mobili-»; 4. «Adeguatezza dell'organizzazione aziendale e del personale impiegato nell'esecuzione del servizio»; 5. «Eventuali migliori caratteristiche, con riferimento all'assistenza tecnica e alla formazione dedicata al personale del servizio Media Relations»); mentre l'ultimo (criterio n. 6) era costituito dall'«Economicità».

Presentavano la propria offerta le seguenti ditte: L'Eco della Stampa S.p.a., Volo.com S.r.l. e Mimesi S.r.l.

La valutazione veniva posta in essere dal RUP come da verbale del 4 novembre 2022, del seguente tenore: «[...] con il presente verbale si esplicitano le motivazioni che hanno condotto alla scelta della società VOLO.COM. [...] Si esplicitano di seguito le motivazioni dell'affidamento rispetto ai criteri di valutazione: Adeguatezza caratteristiche dei servizi: il servizio è ben descritto e risulta flessibile e personalizzabile. Il fornitore propone una interfaccia migliorativa rispetto ai concorrenti per la composizione di report audio-video personalizzati. Il flusso delle emittenti radio-televisive oltre a consentire di accedere ai video, permette di avere a disposizione la trascrizione del parlato, per una ricerca il più possibile mirata. L'interfaccia è di facile utilizzo e immediata, permette l'utilizzo veloce ed efficace dello strumento, per chi elabora la rassegna stampa. Adeguatezza della Demo: il fornitore propone Demo chiare e esaustive. Nella fase di prova la Demo risulta veloce, rispondendo rapidamente ai comandi dell'utenza. Il sistema risulta funzionale per la creazione del profilo della rassegna stampa: permette di definire i profili degli utenti, di personalizzare la veste grafica della rassegna e le modalità di invio e di creare liste di distribuzione di destinatari. Adeguatezza del Sistema: di facile fruizione, intuitivo. Il sistema risulta di qualità, poiché monitora 200.000 fonti (esclusi i social) e produce 4 milioni di nuovi documenti al giorno corredati di testo, pagina originale, classificazione e altre meta-informazioni. Il flusso stampa comprende quotidiani nazionali, locali, esteri, settimanali e periodici. La piattaforma, inoltre, può

*operare anche con lingue differenti, senza esigenze di preparazione preliminare. L'architettura del sistema risulta altamente modulare e componibile. Questo consente di trasferire tutti i dati utili alla redazione delle rassegne stampa e al monitoraggio di tutti i flussi informativi da noi richiesti. Organizzazione aziendale e personale utilizzato: il fornitore offre servizi di consulenza e supporto nelle prime fasi e per tutta la durata del contratto. È garantita inoltre l'assistenza tecnica per l'infrastruttura di supporto. Ciò permette di strutturare e categorizzare gli argomenti di nostro interesse in modo semplice e flessibile, e di poter ricevere una formazione adeguata». Per quanto concerne l'economicità, dato atto che L'Eco della Stampa S.p.a. aveva offerto il prezzo più alto, pari a €. 76.000; Mimesi S.r.l. il più basso, pari a €. 55.038,00; e Volo.com S.r.l. quello intermedio, di €. 72.000,00, il RUP motivava la scelta di Volo.com S.r.l. precisando che: «Rispetto ai concorrenti VOLO.COM offre un servizio più ricco e integrato e una piattaforma totalmente personalizzabile ad un costo adeguato».*

Seguiva l'aggiudicazione in favore di Volo.com S.r.l., disposta con decreto del direttore generale dell'8 novembre 2022.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società L'Eco della Stampa impugnava quest'ultimo provvedimento e gli ulteriori atti indicati in epigrafe, chiedendone la sospensione cautelare dell'efficacia e il successivo annullamento, con conseguente affidamento del servizio in favore dell'istante, o in subordine la riedizione della gara.

Le domande proposte erano basate sui seguenti articolati motivi:

I) «*Violazione dell'art. 3.1 delle condizioni particolari di RDO con riferimento al mancato rispetto degli accordi con gli editori per l'utilizzo delle pubblicazioni di stampo giornalistico. Violazione dell'art. 59, co. 3, lett. a), D.lgs. n. 50/2016. Irregolarità essenziale dell'offerta. Violazione dei principi di par condicio e libera concorrenza. Violazione dell'autovincolo*», per la dedotta violazione dall'art. 3 dell'accordo sottoscritto da Volo.com S.r.l. con il consorzio di editori Promopress, poiché dalla 'demo' inclusa nell'offerta dell'aggiudicataria si

evincerebbe il superamento del limite numerico/percentuale di articoli riproducibili in rassegna, come previsto dalla suddetta disposizione contrattuale;

II) «*Violazione della legge sul diritto d'autore rispetto alla mancata corresponsione agli editori dei diritti patrimoniali d'autore ex artt. 38 e 43-bis, l.d.a. Illiceità dell'offerta. Violazione dei principi di par condicio e libera concorrenza*», con riferimento alla violazione, per le medesime circostanze indicate al precedente motivo, anche delle disposizioni a tutela del diritto d'autore;

III) «*Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, conv. con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. Violazione dei principi di trasparenza, par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, non discriminazione di cui all'art. 30, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 per l'aggiudicazione degli appalti. Violazione dell'art. 3 l. 241/1990: obbligo di motivazione. Violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.*», con cui si chiedeva l'annullamento dell'intera procedura in quanto, pur essendo il Politecnico ricorso all'affidamento diretto, la prevista acquisizione di una pluralità di offerte avrebbe imposto all'Amministrazione di esplicitare i punteggi attribuiti a tutte le società concorrenti con riferimento ai diversi criteri valutativi applicati, e di motivare la scelta dell'aggiudicataria all'esito della formazione della conseguente graduatoria finale.

3. Si costituivano in giudizio il Politecnico di Milano e la società aggiudicataria Volo.com, instando nel merito per la reiezione del ricorso e sollevando eccezioni preliminari.

In particolare, veniva eccepito il parziale difetto di giurisdizione del TAR adito, affermando che le contestazioni della ricorrente afferenti alla violazione dell'accordo stipulato tra Volo.com e il consorzio Promopress rientrerebbero nella giurisdizione del giudice civile ordinario, in quanto relative a rapporti negoziali tra privati.

L'Amministrazione e la controinteressata rilevavano altresì la tardività del ricorso, poiché l'eventuale violazione dell'accordo Promopress sarebbe direttamente

riconducibile alle Condizioni RDO –*le quali chiedevano espressamente che la notizia segnalata sia esposta nel layout completo della pagina che la contiene*– che andavano dunque direttamente e tempestivamente impugnate.

Si sollevava altresì l'eccezione d'inammissibilità del gravame per difetto di interesse in capo alla ricorrente, in quanto l'aggiudicazione veniva disposta all'esito di una procedura alla quale l'Eco della Stampa S.p.a. non sarebbe stata titolata a partecipare, siccome priva di accordi in corso con alcuni gruppi editoriali (requisito previsto dall'art. 3.1 delle Condizioni RDO), e in quanto l'affidamento diretto, caratterizzato da piena discrezionalità della PA nella scelta, sarebbe sottratto al sindacato dal giudice amministrativo.

4. In occasione dell'udienza camerale del 18 gennaio 2023 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare proposta con l'atto introduttivo del giudizio.

In vista della discussione conclusiva le parti depositavano documenti e memorie, sostenendo le rispettive tesi e, quanto alla parte ricorrente, contestando le eccezioni preliminari *ex adverso* sollevate.

All'udienza pubblica del 29 marzo 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.

5. In primo luogo, il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia decidenda, avente ad oggetto in via principale l'annullamento dell'aggiudicazione disposta dal Politecnico in favore della Volo.com S.r.l. (certamente rientrante nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera 'e' n. 1 c.p.a.). L'inadempimento degli accordi commerciali sottoscritti dalla controinteressata con Promopress e la violazione del diritto d'autore non costituiscono invero oggetto di specifica domanda da parte della ricorrente, ma integrano questioni presupposte delle quali, ai sensi dell'art. 8 comma 1 c.p.a., il TAR può conoscere senza efficacia di giudicato, al fine di pronunciarsi sulla domanda oggetto principale del giudizio.

5.1. Le ulteriori eccezioni preliminari sollevate da Volo.com S.r.l. e dal Politecnico di Milano non vengono scrutinate, stante l'infondatezza nel merito del ricorso, per le ragioni che nel prosieguo verranno esposte.

6. Il primo motivo di gravame è destituito di fondamento.

Il disciplinare di gara prevedeva invero la necessaria sussistenza di un accordo con alcuni gruppi o consorzi editoriali, in quanto l'art. 3.1 «*Accordi con editori*» precisava che: *«Il Fornitore dovrà essere in possesso di accordi con gli editori (consorzio Promopress, Gruppo Rcs, Gruppo Caltagirone e Sole24ore) per la distribuzione degli articoli. Il corrispettivo economico per la licenza di Promopress non è compreso nell'offerta economica del presente bando».*

Orbene, la formulazione testuale del riportato art. 3.1 depone inequivocabilmente per la qualificazione del necessario accordo con gli editori come requisito di esecuzione del contratto, e non quale condizione di ammissione dell'operatore economico alla procedura di scelta del contraente. La disposizione in esame si riferisce invero al "fornitore", e dunque all'impresa prescelta all'esito della procedura, non già al concorrente che partecipa alla selezione. Nel contempo, il citato articolo non richiede la sussistenza dell'accordo espressamente a pena di esclusione dell'offerta.

È dunque evidente che la sussistenza, e dunque a maggior ragione l'esatto adempimento, dell'accordo stipulato da Volo.com (e difettante invece in capo a L'Eco della Stampa S.p.a.) con Promopress potrà avere rilevanza solo in fase di esecuzione del contratto, ma non è idoneo a produrre alcun effetto viziante sulla scelta del fornitore e sulla conseguente aggiudicazione del servizio.

Del resto, visto il documento allegato n. 5 al fascicolo della parte resistente, non pare comunque potersi ravvisare alcuna violazione dell'art. 3 del contratto stipulato tra Volo.com S.r.l. e Promopress, posto che il Politecnico diffonde, nella propria rassegna stampa, solo gli articoli di specifico interesse dell'Amministrazione, non anche quelli comunque contenuti nelle pagine ove gli stessi sono collocati.

7. Il secondo motivo di impugnazione risulta anch'esso non suscettibile di favorevole valutazione. In primo luogo, non viene infatti dimostrata da parte della ricorrente alcuna violazione del diritto d'autore.

Inoltre, la dedotta lesione integra una questione allo stato del tutto eventuale, e comunque afferente alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, come tale non idonea ad impedire l'ammissione al confronto tra i preventivi dell'offerta di Volo.com S.r.l. o ad inficiare la procedura selettiva e il relativo esito.

8. Il terzo ed ultimo motivo di doglianza risulta parimenti infondato.

8.1. Il procedimento individuato dall'Amministrazione per la scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto, cui il Politecnico ha potuto accedere in virtù dell'art. 1 comma 2 lettera 'a' D.L. 76/2020, a norma del quale: «2. [...] *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture [...] secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione [...]*».

In virtù della disposizione riportata, il Politecnico avrebbe dunque potuto procedere all'individuazione del contraente senza far ricorso all'acquisizione di una pluralità di preventivi, semplicemente motivando la propria scelta in ordine al possesso, in capo all'impresa, di pregresse e documentate esperienze analoghe rispetto al servizio oggetto di affidamento, nel rispetto dei principi recati dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016 (a titolo esemplificativo: principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e

garanzia della qualità delle prestazioni), e con riferimento alla rispondenza dell'offerta dell'operatore economico alle esigenze di approvvigionamento dell'Amministrazione. Ciò, anche in ossequio all'art. 32 comma 2 lettera 'a' del D. Lgs. 50/2016, cui espressamente rinvia l'art. 1 comma 3 D.L. 76/2020, e che stabilisce: «[...]Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti». Come nel dettaglio previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, paragrafo 4.3.1, la P.A. dovrà in tal caso motivare la scelta dell'affidatario: «dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione».

8.2. Il Politecnico di Milano sceglieva di procedere comunque alla preventiva acquisizione di offerte da parte di operatori del settore.

Le Condizioni particolari di RDO – Confronto preventivi, come in precedenza evidenziato, stabilivano esplicitamente ed *ex ante* i criteri di valutazione; nel contempo prevedevano che non vi sarebbe stata la formazione di una graduatoria, ma una valutazione complessiva di carattere qualitativo ed economico da parte del RUP, contenuta in apposito verbale.

Coerentemente con quanto previsto, all'esito della valutazione il RUP redigeva il verbale di valutazione in data 4 novembre 2022, nel quale ometteva di formare una graduatoria, e motivava la propria scelta di Volo.com S.r.l. dando atto che l'operatore economico, pur non avendo presentato l'offerta meno onerosa, aveva proposto un servizio descritto nel dettaglio sotto ogni profilo valutativo indicato dall'art. 7 e che,

rispetto a quello delle altre due società partecipanti (L'Eco della Stampa S.p.a. e Mimesi S.r.l.) risultava *«più ricco e integrato e una piattaforma totalmente personalizzabile ad un costo adeguato»*.

8.3. A parere del Collegio la valutazione posta in essere dal RUP (integralmente riportata al precedente punto 1) risulta, oltre che rispondente alle *«Condizioni particolari RDO»*, pienamente legittima, in quanto specificamente e dettagliatamente motivata con riferimento a tutti i criteri valutativi predeterminati dall'Amministrazione, e in ragione della ritenuta maggior rispondenza dell'offerta di Volo.com S.r.l. alle esigenze del Politecnico.

Non vi era invero alcun obbligo, in capo alla PA, di redigere una graduatoria o di assegnare a ciascuna offerta un punteggio numerico sotto il profilo qualitativo ed economico, e ciò in quanto la procedura seguita per la scelta dell'aggiudicatario era quella dell'affidamento diretto, come stabilito dal legislatore dell'emergenza sanitaria (D.L. 76/2020).

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, infatti, l'avvenuta previsione dell'acquisizione di più offerte e la predeterminazione di criteri selettivi, con espressa previsione nell'atto di regolamentazione della selezione che non sarebbe stata formata una graduatoria, non snaturava la procedura individuata dall'Amministrazione e non trasformava l'affidamento diretto in una gara. Il procedimento intrapreso continuava a configurarsi come mero "confronto di preventivi", e ad imporre esclusivamente la motivazione della scelta in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle esigenze della PA. In tal senso, in termini condivisi dal Collegio, la giurisprudenza ha affermato che: *«Attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere - ovvero un affidamento diretto sotto - soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto - l'Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze,*

*cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento. A differenza di quanto ritenuto dal TAR, inoltre, la mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori (proceduralizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze» (Consiglio di Stato, IV, 23 aprile 2021 n. 3287).*

8.4. Del resto, e ancora una volta contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il procedimento svolto e la valutazione posta in essere dal Politecnico risultavano pienamente coerenti con i principi descritti dall'art. 30 D. Lgs. 50/2016, stante la pubblicità della procedura, la predeterminazione dei criteri valutativi, la completezza della motivazione in relazione alla tipologia di procedura espletata, che dava atto di come la scelta fosse stata basata sulla qualità delle prestazioni offerte, sulla rispondenza delle stesse alle esigenze della PA, e sull'economicità del preventivo.

8.5. Da ultimo si rileva che il Politecnico, nell'individuare il contraente in assenza di una graduatoria, non solo non ha violato alcun auto-vincolo, ma ha dato concreta attuazione al paragrafo finale dell'art. 7 delle «*Condizioni particolari di RDO*» (riportato al punto 1), che esplicitamente prevedeva che nessuna classifica finale sarebbe stata redatta.

9. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso, siccome *in toto* destituito di fondamento, deve essere respinto.

10. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda che ha costituito oggetto di causa, e della novità della normativa che ha trovato applicazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Katiuscia Papi**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**